

CONDIZIONE	CASO		RIENTRO IN COMUNITÀ	CONTATTI
		GESTIONE DEL CASO		GESTIONE DEI CONTATTI
Caso sospetto con sintomi	<p>Segnalazione su sMAINF da parte di Medico (MMG/PLS o PS)</p> <p>il soggetto è in attesa di tampone e del relativo esito</p>	<p>Isolamento domiciliare fiduciario fino ad esito tampone e fine sintomi.</p> <p>Esito del tampone:  test molecolare o antigenico positivo → diagnosi (vedi “adulto caso accertato con sintomi”)  test molecolare negativo → NON caso  test antigenico negativo → In caso di eventuale risultato negativo il test deve essere ripetuto con metodica RT-PCR a distanza di 2-4 giorni*.</p> <p>Si ricorda che per il ricovero ospedaliero è raccomandata comunque la conferma con molecolare</p> <p><small>*in caso di mancata pronta disponibilità di test molecolari, o in condizioni d’urgenza determinate dalla necessità di prendere decisioni di sanità pubblica in tempi rapidi, si può ricorrere per la conferma a test antigenici, quali appunto i <b>test antigenici non rapidi (di laboratorio)</b>, i <b>test antigenici rapidi con lettura in fluorescenza</b> e quelli basati su microfluidica con lettura in fluorescenza, che rispondano alle caratteristiche di sensibilità e specificità minime indicate dal Ministero</small></p>	Il rientro avviene con test negativo	
Caso accertato <b>senza evidenza di variante</b>	<p>Persona con tampone positivo*</p> <p>Assenza di evidenza di variante (assenza di: link epidemiologico con caso accertato variante; di rilevazione di variante mediante sequenziamento genomico o sospetta per delezione gene S riconducibili a variante VOC 202012/01 ).</p> <p>* test molecolare positivo oppure  antigenico positivo in contatto di caso oppure  antigenico positivo in sintomatico oppure  antigenico positivo ripetuto per i soggetti in screening/asintomatici (vedi ad esempio caso asintomatico sottoposto a tampone per screening)</p>	<p>Isolamento domiciliare obbligatorio di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi o dal tampone positivo se asintomatico.</p>	<p>Tampone molecolare negativo eseguito dopo almeno 10 giorni dalla data inizio sintomi (o da tampone positivo se soggetto asintomatico) di cui gli ultimi 3 senza sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo)</p> <p>Se il tampone risulta ancora positivo, il paziente può ripetere il tampone o  in alternativa prolunga l’isolamento fino a 21 giorni con ultimi 7 giorni in assenza di sintomi senza necessità di tampone negativo alla fine (fatto salvo soggetti immunodepressi da valutare con il medico)</p> <p>Per i lavoratori interessati dagli allegati 12-13 del DPCM del 2 Marzo 2021 si prevede rientro al lavoro con attestato di negativizzazione da parte del Medico</p> <p>Per la scuola o nelle comunità dell’infanzia il rientro avviene con</p>	<p>Contatti stretti: contatto con il caso avvenuto fino a 48 ore dall’inizio sintomi del caso o del tampone positivo se asintomatico, quarantena per 14 giorni dall’ultima esposizione al caso ; è possibile eseguire un test tra il 3° e il 7° giorno dall’esposizione (comunque l’eventuale esito negativo NON interrompe la quarantena) o il tampone in uscita dalla quarantena, comunque non prima del 10° giorno, se negativo si raccomanda comunque la prosecuzione della quarantena fino al 14°giorno</p> <p>La quarantena è giustificata lavorativamente con apposito codice V29 a cura del MMG</p> <p>Setting scolastico  Fermo restando il principio di valutazione di ATS nell’indagine epidemiologica si forniscono le seguenti indicazioni per il setting scolastico</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>In presenza di uno o più soggetti risultati positivi nella singola classe, tutti i bambini/studenti sono messi in quarantena.</li> <li>Gli insegnanti che lavorano anche parzialmente nella classe messa in quarantena effettuano tampone molecolare e proseguono l’attività lavorativa (anche nel periodo di attesa dell’esito del tampone) ad esclusione del verificarsi delle seguenti situazioni:  -esito positivo del tampone effettuato;  -identificazione di variante nella classe/i di docenza;  -insorgenza di casi secondari tra gli insegnanti  - insegnante contatto stretto di caso extralavorativo</li> <li>Il rientro a scuola dei contatti a fine quarantena avviene su indicazione del DIPS con modalità definite da ogni ATS in coerenza con le indicazioni nazionali e regionali</li> </ol>

			attestato di rientro sicuro a cura del MMG/PLS	Operatori sanitari/ socio sanitari Non si applica la quarantena, ma la sorveglianza sanitaria attiva con tampone molecolare a 0-7-14 giorni.
Caso accertato <b>con evidenza di variante</b>	<p>Persona con tampone positivo* e Evidenza di variante (almeno uno dei seguenti):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Positività al sequenziamento genomico</li> <li>-Presenza di delezione al gene S riconducibili a variante VOC 202012/01</li> <li>-Link epidemiologico con caso positivo accertato variante</li> </ul> <p>* test molecolare positivo oppure antigenico positivo in contatto di caso oppure antigenico positivo in sintomatico oppure antigenico positivo ripetuto per i soggetti in screening/asintomatici (vedi ad esempio caso asintomatico sottoposto a tampone per screening)</p>	<p>Isolamento domiciliare obbligatorio di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi o dal tampone positivo se asintomatico.</p>	<p>Tampone molecolare negativo eseguito dopo almeno 10 giorni dalla data inizio sintomi (o da tampone positivo se soggetto asintomatico) di cui gli ultimi 3 senza sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo)</p> <p>Se il tampone risulta ancora positivo, il paziente può ripetere il tampone o in alternativa prolunga l'isolamento fino a 21 giorni con ultimi 7 giorni in assenza di sintomi senza necessità di tampone negativo alla fine (fatto salvo soggetti immunodepressi da valutare con il medico)</p> <p>Per i lavoratori interessati dagli allegati 12-13 del DPCM del 2 Marzo 2021 si prevede rientro al lavoro con attestato di negativizzazione da parte del Medico curante</p> <p>Per la scuola o nelle comunità dell'infanzia il rientro avviene con attestato di rientro sicuro a cura del MMG/PLS</p>	<p>Contatti ad alto e basso rischio : ricerca retrospettiva dei contatti, vale a dire oltre le 48 ore e fino a 14 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi del caso (o della positività a tampone se caso asintomatico) per l'identificazione della fonte.</p> <p>Eseguire un test molecolare ai contatti (sia ad alto che a basso rischio) il prima possibile dopo l'identificazione e al 14° giorno di quarantena. In caso di sintomi effettuazione immediata di test molecolare</p> <p>Il rientro in comunità avviene dopo il 14 giorno dall'ultima esposizione con un test molecolare negativo effettuato a conclusione della quarantena</p> <p>La sorveglianza sanitaria si prosegue fino a 21 giorni</p> <p>Comunicare ai contatti l'importanza, nella settimana successiva al termine della quarantena, di osservare rigorosamente le misure di distanziamento fisico, di indossare la mascherina e in caso di comparsa di sintomi isolarsi e contattare immediatamente il medico curante.</p> <p>La quarantena è giustificata lavorativamente con apposito codice V29 a cura del MMG</p> <p>Fermo restando il principio di valutazione di ATS nell'indagine epidemiologica si forniscono le seguenti indicazioni per il setting scolastico</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. In presenza di uno o più soggetti risultati positivi nella singola classe, tutti i bambini/studenti e gli insegnanti sono posti in ,quarantena (per il personale non docente come da indagine epidemiologica)</li> <li>2. Il rientro a scuola dei contatti a fine quarantena avviene su indicazione del DIPS con modalità definite da ogni ATS in coerenza con le indicazioni nazionali e regionali</li> </ol> <p>Operatori sanitari/ socio sanitari Non si applica la quarantena, ma la sorveglianza sanitaria attiva con tampone molecolare a 0-7-14 giorni.</p>
Misure aggiuntive per scuole e servizi per l'infanzia		<p>Le ATS oltre a quanto già previsto per i contatti possono valutare i seguenti provvedimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nei plessi scolastici ove il 30% delle classi sia coinvolta da almeno un caso di Covid, oltre all'attivazione delle procedure di quarantena per i contatti , ATS valuta in base alle caratteristiche del cluster (es.: numero di classi e soggetti coinvolti, presenza di varianti, ecc), la sospensione delle attività in presenza per l'intero plesso scolastico, l'effettuazione di uno screening completo mediante tampone dell'intero plesso,</li> <li>- Nei plessi scolastici ove il 50% delle classi sia coinvolta da almeno un caso di Covid si procede alla sospensione delle attività in presenza per l'intero plesso scolastico e alla</li> </ul>		

		<p>quarantena di tutti i soggetti afferenti alla scuola (ossia di tutti i bambini/studenti compresi quelli delle classi non interessate da casi). ATS valuta, in base alle caratteristiche del cluster (es.: numero di classi e soggetti coinvolti, presenza di varianti, ecc) l'effettuazione di uno screening completo mediante tampone dell'intero plesso che non sostituisce il tampone di fine quarantena a 14 giorni ove previsto (variante)</p>		
<p>caso asintomatico sottoposto a tampone per screening</p>		<p>Esito del tampone:  test molecolare positivo → diagnosi (vedi "caso accertato")  test molecolare negativo → NON caso  test antigenico positivo → il test deve essere ripetuto con metodica RT-PCR*</p> <p>Si ricorda che per il ricovero ospedaliero è raccomandata comunque la conferma con molecolare</p> <p>*necessitano di conferma con un test molecolare o, in caso di mancata disponibilità di tali test molecolari, con un test antigenico differente (preferibilmente di 3 generazione) , per eliminare la possibilità di risultati falsi positivi.</p>		
<p>PRINCIPALI INDICAZIONI Ministeriali di riferimento (elenco non esaustivo ed in continuo aggiornamento):  Circolari 0018584-29/05/2020-DGPRES-DGPRES-P, 0032850-12/10/2020-DGPRES-DGPRES-P, 0006667-22/02/2021-DGPRES-MDS-P, 0000644-08/01/2021-DGPRES-DGPRES-P, 0003787-31/01/2021-DGPRES-DGPRES-P, 0007922-09/03/2020-DGPRES-DGPRES-P , 0000705-08/01/2021-DGPRES-DGPRES-P , 0005616-15/02/2021-DGPRES-DGPRES-P, 0031400-29/09/2020-DGPRES-DGPRES-P  DPCM del 2 Marzo 2021</p>				